

SECRETARIA GENERALE

MINISTERO dell'Economia  
e delle Finanze

MARCA DA BOLLO  
€16,00  
SEDICI/100

gentile

00016672 nitrato  
00200091  
4578-QD088  
IDENTIFICATIVO : Q1151933025562

0 1 15 193302 556 2

SECRETARIA GENERALE

Rep n. 66/2016 del 08/03/2016

L'anno duemilasedici il giorno otto del mese di marzo in Gaeta e nella Residenza Comunale ubicata in P.zza XIX Maggio, n. 10

Dr. Luigi Pilone, Segretario Generale del Comune di Gaeta, autorizzato a rogare gli atti in forma pubblica amministrativa, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. c) del D.lgs. 18-08-2000 n. 267, domiciliato per la mia carica presso la sede comunale, aventi i requisiti di legge.

Da una parte il Dr. Pasquale Fusco, Dirigente del Dipartimento – Cura, qualità del territorio e sostenibilità ambientale, il quale agisce ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs.vo n° 267/2000 per conto del Comune di Gaeta, codice fiscale n° 00142300599, per gli effetti dell'incarico di cui al Decreto Sindacale prot. n. 5289 del 22/01/2015, che nel contesto dell'atto verrà chiamato per brevità anche "Amministrazione";

Dall'atra il Sig. Felli Amedeo, nato a Roma (RM) il 27/07/1957, residente a Roma (RM) Via Nino Taranto n.30, C.F. FLLMDA57L27H501G, il quale, nella qualità di Procuratore, giusta procura, in atti al prot. n. del , allegata (Allegato A) al presente atto, interviene, agisce e stipula esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse della Società Giuseppe Bosisio SRL, con sede legale a Locate di Triulzi (MI), in Via Luxemburg n. 35 - CAP 20085 - Partita I.V.A. 00772460150 - REA n. 277775, [bosisio@pec.bosisio.it](mailto:bosisio@pec.bosisio.it).

I predetti comparenti, della cui identità personale e capacità giuridica io, Segretario Rogante, sono personalmente certo, rinunciano con il mio consenso, all'assistenza dei testimoni, come ne hanno facoltà per il disposto dell'art. 48 della legge notarile.

### PREMESSO

Che con Determinazione Dirigenziale n. 100/AMB del 30/06/2014, esecutiva ai sensi di legge, l'Amministrazione Comunale ha stabilito di procedere, mediante esperimento di procedura aperta, ai sensi dell'articolo 55 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., al conferimento in appalto della progettazione definitiva ed esecutiva e dell'esecuzione dei lavori per la realizzazione di nuovi loculi e cellette ossario nel Cimitero Comunale di Via Garibaldi;

Che l'Amministrazione Comunale ha stabilito di procedere alla relativa aggiudicazione, selezionando la migliore offerta ai sensi dell'articolo 83 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i.;

Che in data 31/07/2014, tra la Società Giuseppe Bosisio SRL, (Impresa Ausiliata) con sede con sede legale a Locate di Triulzi (MI), in Via Luxemburg n. 35 - CAP 20085 - Partita I.V.A. 00772460150 - REA n. 277775, [bosisio@pec.bosisio.it](mailto:bosisio@pec.bosisio.it), e la Società Balma Bulding S.R.L., (Impresa Ausiliaria), con sede in Avigliana (TO), in Via Dei Mareschi n. 8/M, P. IVA 05987810016, Rea T0751143, è stato stipulato il contratto di avvalimento con il quale si è stabilito che la Ditta Balma Bulding S.R.L. si obbliga nei confronti della Società Giuseppe Bosisio SRL, per i requisiti di cui la Stessa è carente (l'Impresa Ausiliaria dispone di idonei requisiti e capacità tecniche nel settore delle costruzioni edili ed idonea attestazione per la categoria OG1 classifica V, certificato Bentley SOA n. 16565/35/00 rilasciato in data 06/11/2013), e nei confronti del Comune di Gaeta, a mettere a disposizione, per tutta la durata della gara, comprese eventuali proroghe, i requisiti previsti dal bando di ga-



ra e richiamati nella stessa premessa dell'atto di avvalimento, in atti al prot. n. 41944 del 23/09/2014;

Che sulla base delle risultanze di gara, riportate in appositi verbali n.1, n. 2, n. 3, è risultato primo nella graduatoria formatasi con l'attribuzione del punteggio complessivo di punti 75,57143 l'Impresa Giuseppe Bosisio SRL, per avere questa offerto il prezzo complessivo di € 205.889,68, mediante offerta a prezzi unitari di pari importo, il tutto oltre I.V.A.;


Che con successiva Determinazione Dirigenziale n. 273/CTA del 23/07/2015, esecutiva ai sensi di legge, il Comune affidava l'appalto di cui trattasi all'Impresa Giuseppe Bosisio SRL, con sede legale a Locate di Triulzi (MI), in Via Luxemburg n. 35 - CAP 20085 - Partita I.V.A. 00772460150 - REA n. 277775, bosisio@pec.bosisio.it (Impresa Ausiliata), giusto contratto di avvalimento del 31/04/2014 con la Società Balma Bulding S.R.L., (Impresa Ausiliaria), con sede in Avigliana (TO), in Via Dei Mareschi n. 8/M, P. IVA 05987810016, Rea T0751143, e per un importo netto di € 205.889,68 (distinti in € 200.889,00 per lavori, e in € 5.000,00 per progettazione, di cui € 15.179,25 per oneri per la sicurezza), oltre IVA al 10% di € 20.088,97 e IVA al 22% di € 1.100,00, per complessivi € 227.078,65;

Che la Civica Amministrazione, ai sensi dall'articolo 169 del D.P.R. n. 207/2010, ha previsto che l'affidatario dia immediato inizio alla redazione del progetto esecutivo, che dovrà essere completata nei tempi di cui all'offerta in sede di gara. Dalla data di approvazione del progetto esecutivo decorreranno i termini previsti dall'articolo 153, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010 per la consegna dei lavori;

Che per l'appalto di lavori di cui trattasi si dà atto di quanto segue:

Che è stata acquisita certificazione di regolarità contributiva, DURC della Società Giuseppe Bosisio SRL, documento n. INPS 1281879 emesso in data 29/10/2015, in atti al prot. n. 69091 del 01/12/2015, e DURC della Soc. Balma Bulding SRL, doc. n. INPS 1384709 del 05.11.2015, dalle quali risulta che le Imprese risultano in regola con il versamento dei contributi dovuti ed in corso di validità ai sensi della determinazione dell'AVCP n. 1 del 12/01/2010;

Che l'Amministrazione Comunale ha acquisito agli atti con prot. n. 2432 del 15.01.2016 la dichiarazione sostitutiva della comunicazione antimafia di cui all'art. 82 e ss. del D. Lgs. n. 159/2011 del rappresentante legale e degli amministratori del-



la Società Giuseppe Bosisio SRL aggiudicataria (Impresa Ausiliata) e della Società Balma Bulding SRL (Impresa ausiliaria);

Che l'Amministrazione Comunale ha acquisito agli atti con prot. n. 2432 del 15/01/2016 le dichiarazioni sostitutive di certificazioni relative alla non esistenza di condanne penali, di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti al casellario giudiziale, sia per il rappresentante legale e gli amministratori delegati nonché per la della Società Giuseppe Bosisio SRL aggiudicataria (Impresa Ausiliata) e per la Società Balma Bulding SRL (Impresa ausiliaria);

Che l'Amministrazione Comunale ha acquisito agli atti con prot. n. 2432 del 15/01/2016 le dichiarazioni sostitutive antimafia e dei familiari conviventi maggiorenni (ex art. 82 e 85 del D. Lgs. n. 159/2011), sia per il rappresentante legale e gli amministratori delegati nonché per la della Società Giuseppe Bosisio SRL aggiudicataria (Impresa Ausiliata) e per la Società Balma Bulding SRL (Impresa ausiliaria);

Che l'Amministrazione con raccomandata/pec prot. n. 61551 del 29/10/2015 ha richiesto la Comunicazione Antimafia di cui all'art. 82 e ss. del D. Lgs. n. 159/2011 e s.m.i, e stabilisce che il contratto si intenderà automaticamente risolto (clausola risolutiva espressa) nell'eventualità che le informazioni concernenti i reati di mafia risultino positive;

Che sono stati acquisiti con prot. n. 62380 in data 03/11/2015 le Certificazioni del Casellario Giudiziale e dell'Anagrafe delle Sanzioni Amministrative dipendenti da reato per il Rappresentante Legale gli Amministratori e della Società Giuseppe Bosisio SRL, e le stesse attestano che le informazioni di cui all'art. 21 e 39 del T. U. in relazione all'art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006 risultano "nulle";

Che l'Amministrazione con raccomandata/pec prot. in data 29/10/2015 con prot. n. 61537 ha richiesto il Certificato delle misure di prevenzione dal Tribunale di Milano, Sez. Penale, ex art. 38, comma 1, lettera b) del D. Lgs. n. 163/2006, per il Rappresentante Legale gli Amministratori e della Società Giuseppe Bosisio SRL, e stabilisce che il contratto si intenderà automaticamente risolto (clausola risolutiva espressa) nell'eventualità che le informazioni concernenti i reati di mafia risultino positive;

Che l'Amministrazione ha acquisto il certificato di ottemperanza alla Legge n. 68/1999, recante l'informazione che per la Società Giuseppe Bosisio SRL "nulla";



Che la Società ha prodotto, a garanzia del pieno adempimento degli obblighi contrattuali, cauzione definitiva a mezzo di Polizza Fideiussoria n. 821522 con scadenza al 16/12/2016, rilasciata dalla Soc. Elba Assicurazione SPA – Agenzia di Genova n. 920, in atti al prot. n. 2433 del 15.01.2016, giusta certificazione di qualità ISO 9001:2008 dell'Impresa Ausiliaria n. 0413306, emessa dall'organismo di certificazione Intertek Moody Certification SRL accreditata all'ACCREDIA, con scadenza il 16/10/2016;

Che la Società ha presentato polizza assicurativa RCT n. 6001103645369 rilasciata dalla Soc. Milano Assicurazioni SPA unitamente alla polizza assicurativa CAR n. 0073204005006644, rilasciata dalla Soc. Nazionale Siusse Gruppo Helvetia SPA – Ag. di Milano, in atti al prot. n. 12829 del 03.03.2016;

Che la Società ha presentato polizza assicurativa RCT n.1/20607/122/104248722 per l'attività di progettazione, con scadenza il 25/10/2016, in atti al prot. n. 12828 del 03.03.2016, rilasciata dalla Soc. Assicurazione SPA UnipolSAI – Ag. 401 (Novi Ligure);

Che la Società, ha provveduto al pagamento dei diritti di segreteria nell'importo di € 1.432,69 quali spese contrattuali giusto bonifico effettuato in data 21/12/2015 alla Banca Monte dei Paschi Di Siena SPA, in atti al prot. n. 2415 del 15/01/2016;

Che la Società ha comunicato gli estremi del conto corrente dedicato e nello specifico IBAN:IT08T0838633480000000420306, Banca BBC – Istituto di Credito Cooperativo- Agenzia Opera (MI) - e che le persone autorizzate ad operare sul conto sono il Sig. Riccardo Bosisio, C. F. BSSRCR68P09F205J, e il Sig. Giuseppe Bosisio, C. F. BSSGPP37B17F205F;

Che sono stati rispettati i termini di cui all'art. 11 comma 10 del D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163;

Che sono stati compiuti gli adempimenti di cui all'articolo 79, comma 5, lettera a), del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i e che sono decorsi almeno trentacinque giorni dall'ultima di tali comunicazioni.

TANTO PREMESSO



Volendosi ora determinare le norme e le condizioni che debbono regolare il lavoro di cui trattasi, tra il Comune di Gaeta e la Società Giuseppe Bosisio SRL come sopra costituita, si conviene e si stipula quanto appresso.

La narrativa che precede forma parte integrante e sostanziale del presente contratto.

## **TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Articolo 1. Oggetto del contratto - progettazione esecutiva**

1. Il Comune di Gaeta affida in appalto all'Impresa Giuseppe Bosisio SRL, che, accetta senza riserva alcuna, la progettazione definitiva ed esecutiva e l'esecuzione dei lavori per la Realizzazione di nuovi loculi e cellette ossario nel Cimitero Comunale di Via Garibaldi.

#### **2. Progettista interno**

Il Comune di Gaeta prende atto che la progettazione esecutiva dei suddetti lavori verrà eseguita dall'Ing. Monica Boccaccio nata a Ovada (AL) il 01/04/1982 residente in Ovada (AL), in Corso Sarocco, 25 – 15076, CF. BCCMNC82D41G197B, iscritta all'ordine degli Ingegneri della Provincia di Alessandria al numero A-2136 facente parte dello staff di progettazione dell'Impresa Giuseppe Bosisio SRL.

L'Impresa stessa assicura che il progettista procederà alla redazione del progetto esecutivo e la medesima Impresa stessa all'esecuzione dei lavori di cui al comma 1. alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti da questo richiamati, parte integrante e sostanziale anche se non materialmente allegati.

**PROGETTISTA:** L'appaltatore, attraverso l'attività del progettista, si obbliga entro il termine essenziale di giorni 15 (quindici) naturali successivi e continui, offerti in sede di gara, decorrenti dalla stipulazione del presente contratto a presentare al responsabile del procedimento, il progetto esecutivo, relativo ai lavori di cui si tratta, il quale, nel termine di 90 (novanta) giorni decorrenti dalla presentazione del progetto provvederà all'esame e validazione del progetto stesso chiedendo, se del caso, le specificazioni ritenute opportune e/o le integrazioni oggettivamente necessarie, alle quali l'appaltatore dovrà provvedere, entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta.

Da tale data decorrono i termini per la consegna dei lavori da parte del Comune, così come previsto dall'articolo 153, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010 per la consegna dei lavori.

In caso di mancato rispetto del termine per la consegna della progettazione esecutiva, per ogni giorno naturale di ritardo e applicata la penale nella misura pari allo uno per





mille dell'importo contrattuale di cui all' art. 3 del presente atto relativo alla progettazione esecutiva.

Non concorrono alle penali e, pertanto non concorrono al decorso dei termini, i tempi necessari a partire dalla presentazione della progettazione esecutiva completa alla Stazione appaltante, fino all'approvazione da parte di quest'ultima. I termini restano pertanto sospesi per il tempo intercorrente tra la predetta presentazione, l'acquisizione di tutti i pareri, nulla osta o atti di assenso comunque denominati, da parte di qualunque organo, ente o autorità competente, nonché all'ottenimento della verifica positiva ai sensi dell'articolo 112 del Codice dei Contratti, e la citata approvazione definitiva, sempre che i differimenti non siano imputabili all'appaltatore o al progettista dell'appaltatore.

L'Impresa tramite il progettista indicato, salvo quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 169 del D.P.R. n. 207/2010, nonché quanto offerto in sede di gara, dovrà realizzare il progetto esecutivo nel pieno rispetto delle qualità e delle quantità delle lavorazioni previste nel progetto definitivo, nella quale si riterranno sempre comunque compensate tutte le spese che l'Impresa dovrà affrontare per soddisfare tutti gli obblighi e gli oneri generali e speciali previsti a carico dell'Impresa stessa esclusivamente dal contratto o dagli atti costituenti parti integranti e sostanziali anche se non materialmente allegati;

Qualora il progetto esecutivo redatto dal progettista non sia ritenuto meritevole di approvazione, il Comune di Gaeta avvierà la procedura prevista per la risoluzione per grave inadempimento dell'appaltatore ai sensi dell'articolo 136 del D. Lgs. n. 163/2006, Codice dei Contratti, con conseguente incameramento della cauzione prestata.

In ogni altra situazione di mancata approvazione del progetto esecutivo, il Comune di Gaeta recede dal contratto e all'appaltatore è riconosciuto unicamente quanto previsto dall'articolo 157 del D.P.R. n. 207/2010 in caso di accoglimento dell'istanza di recesso per ritardata consegna dei lavori, oltre al rimborso delle spese del progetto esecutivo nell'importo quantificato nei documenti di gara, e con il pagamento la proprietà del progetto è acquisita in capo al Comune di Gaeta.

L'appaltatore s'impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti da questo richiamati, nonché a quelle contenute nell'offerta tecnica relativamente ai criteri come di seguito indicati:

- giorni 15 (quindici), naturali e consecutivi, per la redazione del progetto esecutivo rispetto ai trenta prefissati nel bando di gara;
- giorni 60 (sessanta), naturali e consecutivi, per la esecuzione dei lavori rispetto ai centottanta prefissati nel bando di gara.

## **Articolo 2. Capitolato d'appalto.**

1. L'appalto viene conferito e accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile, oltre che del presente contratto, delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Capitolato Generale approvato con D.M. LL.PP. 19.4.2000 n. 145 in quanto vigente e compatibile con le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 163/2006, del Regolamento Generale approvato con D.P.R. n. 207/2010, nonché delle indicazioni previste nella Determinazione Dirigenziale n. 100/AMB del 30.06.2014 e n. 273/CTA del 23.07.2015, nonché alle condizioni delle previsioni delle tavole grafiche progettuali che l'Impresa dichiara di conoscere e di accettare e che si intendono, parte integrante e sostanziale dell'atto pur se non materialmente allegate, con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.
2. Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale il computo metrico e il computo metrico estimativo allegati al progetto.
3. Sono altresì estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale le quantità delle singole lavorazioni indicate sugli atti progettuali, nonché i prezzi unitari delle stesse singole lavorazioni offerti dall'appaltatore in sede di gara, se non limitatamente a quanto previsto dall'articolo 4 del presente contratto.

## **Articolo 3. Ammontare del contratto.**

1. L'importo contrattuale ammonta ad € 205.889,68 (distinti in € 200.889,00 per lavori, e in € 5.000,00 per progettazione, di cui € 15.179,25 per oneri per la sicurezza), oltre IVA al 10% di € 20.088,97 e IVA al 22% di € 1.100,00, per complessivi € . 227.078,65;
2. L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. e altri oneri di legge ed è fatta salva la liquidazione finale.
3. Il contratto è stipulato interamente "a corpo" ai sensi dell'articolo 53, quarto comma, del D. Lgs. n. 163/2006, per cui l'importo contrattuale resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successi-



va verificaione sulla misura o sul valore attribuito alla quantità e alla qualità d lavori.

#### **Articolo 4. Variazioni al progetto e al corrispettivo.**

1. Il progetto esecutivo non può prevedere alcuna variazione alla qualità e quantità delle lavorazioni previste nel progetto definitivo.
2. Qualora si verifichi una delle ipotesi di cui al comma 1 lettere a), b), c), d) dell'articolo 132 del D. Lgs. n. 163/2006, ovvero nel caso di riscontrati errori od omissioni del progetto definitivo, le variazioni da apportare al progetto esecutivo sono valutate a mezzo di formazione di nuovi prezzi, ricavati ai sensi dell'articolo 163 del D.P.R. n. 207/2010.

Qualora la variante derivi da atti o omissioni progettuali imputabili all'appaltatore stesso, sempre che la stessa non ecceda il limite di cui all'articolo 132 del D. Lgs. n. 163/2006, sono a suo totale carico l'onere della nuova progettazione, le maggiori spese, le penali per il mancato rispetto dei termini di ultimazione contrattuale e gli ulteriori danni subiti dalla stazione appaltante. Il Comune in tali casi procede all'accertamento delle cause, condizioni e presupposti che hanno dato luogo alle variazioni, nonché al concordamento dei nuovi prezzi secondo quanto previsto dal D.P.R. n. 207/2010.

3. In ogni caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui agli articoli 132, comma 8, 161 e 162 del D.P.R. n. 207/2010.

### **TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI**

#### **Articolo 5. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.**

1. I lavori devono essere consegnati con le modalità di cui all'articolo 153 del D.P.R. n. 207/2010 e iniziati entro 45 giorni dalla data di approvazione del progetto esecutivo.

Il Comune provvederà a costituire, ai sensi dell'articolo 147 del D.P.R. n. 207/2010, l'Ufficio di Direzione lavori, preposto alla direzione ed al controllo tecnico contabile ed amministrativo dei lavori secondo le norme del presente contratto e da esso richiamate. In particolare tale Ufficio dovrà garantire, attraverso specifiche figure professionali tra le quali l'Ispettore di cantiere, una assidua presenza nell'ambito del cantiere al fine di verificare il rispetto da parte del Direttore di cantiere delle norme di conduzione e gestione tecnica dell'appalto soprattutto con riferimento al rispetto



delle disposizioni contenute nei piani di sicurezza e/o di quelle espressamente impartite dal Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione. In particolare, oltre agli accertamenti relativi alle condizioni di sicurezza del cantiere, il Direttore dei lavori, anche attraverso il supporto del suddetto personale, verificherà la presenza in cantiere del personale autorizzato il cui elenco dovrà essere comunicato dall'Impresa all'atto della consegna dei lavori e ogni qualvolta vi siano delle modificazioni. In particolare l'elenco dovrà essere correlato dei rispettivi nulla osta o contratti di assunzione. A tal fine l'Impresa appaltatrice e le eventuali imprese subappaltatrici dovranno fornire ai lavoratori impiegati un cartellino di riconoscimento che dovrà essere sempre tenuto in posizione visibile da parte dei lavoratori operanti nel cantiere medesimo. Detto cartellino dovrà indicare le generalità del dipendente, nome, cognome, fotografia ed impresa di appartenenza e relativo contratto applicato.

In caso di presenza in cantiere di dipendenti non segnalati in precedenza al Direttore dei lavori, lo stesso dovrà procedere immediatamente alla relativa segnalazione all'INPS, all'INAIL ed alla Cassa Edile competente, al fine di verificare la regolarità in relazione al rispetto delle norme del contratto di lavoro.

2. Le Parti si danno atto che l'Impresa Giuseppe Bosisio SRL ha offerto in sede di gara, quale termine di esecuzione lavori, espresso in giorni naturali, successivi e continui decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori: 60 (sessanta) giorni.

#### **Articolo 6. Penale per i ritardi nella progettazione esecutiva.**

In caso di mancato rispetto del termine per la consegna della progettazione esecutiva come indicato in sede di offerta, per ogni giorno naturale di ritardo è applicata la penale nella misura pari allo 1 per mille (uno per mille) dell'importo contrattuale di cui all'art. 3 del presente atto relativo alla progettazione esecutiva.

Non concorrono alle penali e pertanto non concorrono al decorso dei termini, i tempi necessari a partire dalla presentazione della progettazione esecutiva completa alla Stazione appaltante, fino all'approvazione da parte di quest'ultima. I termini restano pertanto sospesi per il tempo intercorrente tra la predetta presentazione, l'acquisizione di tutti i pareri, nulla osta o atti di assenso comunque denominati, da parte di qualunque organo, ente o autorità competente, nonché all'ottenimento della verifica positiva ai sensi dell'articolo 112 del Codice dei contratti, e la citata appro-





vazione definitiva, sempre che i differimenti non siano imputabili all'appaltatore o ai progettisti dell'appaltatore.

**Articolo 6-bis. Penale per i ritardi nell'esecuzione delle opere e ultimazione lavori.**

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere come da offerta di gara che corrispondono a complessivi giorni 75 (settantacinque), per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori è applicata una penale pari allo 1 per mille (uno per mille) dell'importo contrattuale di cui all'art. 3 del presente atto relativo ai lavori.

2. La penale prevista per il ritardo nell'ultimazione lavori, con l'applicazione della stessa aliquota di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nel programma temporale dei lavori. La misura complessiva della penale di cui ai commi del presente articolo 6 e 6 bis non può superare il 10 %, pena la facoltà, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore.

La stessa penale trova applicazione al ritardo nelle singole scadenze delle varie progettazioni/lavorazioni e parti in cui è articolato il progetto/lavoro, in proporzione a queste.

**Articolo 7. Sospensioni o riprese dei lavori.**

1. È ammessa la sospensione dei lavori su ordine del Direttore dei lavori nei casi di avverse condizioni climatologiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori stessi, compresa la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 132 del D. Lgs. n. 163/2006.

2. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato la interruzione, trovano all'uopo applicazione gli articoli 158 e 159 del D.P.R. n. 207/2010.

**Articolo 8. Oneri a carico dell'appaltatore.**



1. Sono a carico dell'Impresa come sopra costituita tutti gli oneri imposti per legge, per regolamento o in forza del Capitolato Generale. In particolare l'Impresa deve garantire, anche attraverso un suo rappresentante, ai sensi dell'articolo 4 del D.M. n. 145/2000, per tutta la durata dei lavori, la presenza sul luogo di esecuzione degli stessi. Detto rappresentante può coincidere con il Direttore di cantiere nominato ai sensi dell'articolo 6 del citato D.M. n. 145/2000, individuato ai sensi del successivo punto 3 del presente articolo. Egli dovrà essere espressamente delegato a rappresentare in loco l'appaltatore per tutti gli adempimenti, atti o fatti che riguardano la sicurezza sui luoghi di lavoro. L'Amministrazione Comunale, con la massima tempestività ed i mezzi più celeri, farà pervenire comunque le necessarie comunicazioni in merito anche nei confronti dell'Impresa presso la sua sede.

2. L'Impresa è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

4. L'Impresa, tramite il Direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere da parte di tutte le Imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori. Il Direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del Direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per indisciplinata, incapacità o grave negligenza. L'Impresa è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

5. L'Impresa deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

6. Sono altresì a carico dell'Impresa gli oneri di cui all'articolo 25 del presente contratto.

#### **Articolo 9. Contabilizzazione dei lavori.**

1. La contabilizzazione dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti.

2. La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata, per ogni categoria di lavorazione in cui il lavoro è stato suddiviso, secondo la quota percentuale eseguita rispetto all'aliquota relativa alla stessa categoria. Le progressive quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni che sono eseguite sono desunte da valutazioni autonome del





Direttore dei lavori che può controllare l'attendibilità attraverso un riscontro nel computo metrico; in ogni caso tale computo metrico non ha alcuna rilevanza contrattuale e i suoi dati non sono vincolanti. Il corrispettivo è determinato applicando la percentuale della quota eseguita all'aliquota contrattuale della relativa lavorazione e rapportandone il risultato all'importo contrattuale netto del lavoro a corpo.

3. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se l'appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il Direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.

4. Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede secondo le relative speciali disposizioni.

5. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola eccezione del prezzo che è quello contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante e non oggetto dell'offerta in sede di gara.

6. La contabilità, redatta dal Direttore dei lavori, comprende tutti i lavori ed è effettuata attraverso distinti documenti contabili per consentire una gestione separata dei relativi quadri economici, anche se sulla base di un solo contratto. Il Direttore dei lavori potrà eventualmente farsi assistere, per le formalità tecnico-amministrative, dal personale comunale dell'Ufficio Direzione Lavori.

#### **Articolo 10. Invariabilità del corrispettivo.**

1. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del Codice Civile.

2. Qualora, per cause non imputabili all'Impresa la durata dei lavori si protragga fino a superare i due anni dal loro inizio, al contratto si applica il criterio del prezzo chiuso di cui all'articolo 133, comma 3, del D. Lgs. n. 163/2006.

#### **Articolo 11. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.**

1. Non è dovuta alcuna anticipazione.

2. Il pagamento della prima rata di acconto relativa al pagamento del 100% della progettazione definitiva ed esecutiva è effettuato entro 30 giorni dalla consegna dei lavori, così come stabilito all'articolo 169, comma 5, del D.P.R. n. 207/2010.



3. All'Impresa verranno corrisposti pagamenti in acconto con le modalità di cui all'articolo 194 del D.P.R. n. 207/2010, al netto della ritenuta dello 0,50% di cui all'articolo 4, del D.P.R. n. 207/2010.

I pagamenti relativi dovranno essere effettuati dal Comune entro i termini di cui all'articolo 143 del D.P.R. n. 207/2010:

- 45 giorni dalla maturazione dello stato di avanzamento per l'emissione del certificato di pagamento;

- 30 giorni dall'emissione del certificato di pagamento per l'ordine di pagamento.

Ai sensi dell'articolo 118 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., nonché dell'articolo 16-bis della Legge n. 2/2009, per ogni pagamento in acconto si procederà nei confronti dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori, alla richiesta del Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) relativo al cantiere interessato dai lavori; l'appaltatore dovrà produrre copia dei versamenti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, ove dovuti. La mancata presentazione, come pure l'irregolarità, del suddetto D.U.R.C. sono causa ostativa all'emissione del certificato di pagamento e comporta la sospensione dei termini per il pagamento degli acconti e del saldo di cui all'articolo 143 del D.P.R. n. 207/2010.

In caso di mancato pagamento del subappaltatore, ossia in caso di mancata esibizione delle fatture quietanzate e conformi a quanto stabilito nella Legge n. 136/2010 e s.m.i., da parte dell'affidatario, la Stazione appaltante sospende il successivo pagamento in favore dell'appaltatore medesimo.

Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, l'appaltatore può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo da quanto stabilito al primo capoverso del presente comma 2.

Al termine dei lavori, sempre previo accertamento della regolarità contributiva con le modalità di cui sopra, si darà luogo al pagamento dell'ultima rata di acconto.

Qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'Impresa per l'esecuzione dei lavori è pagato, quale rata di saldo, entro 90 giorni dall'emissione del certificato di collaudo, previa garanzia fidejussoria ex articolo 141, comma 9, del D. Lgs. n. 163/2006, nonché articolo 124 del D.P.R. n. 207/2010.





Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del Codice Civile ed è corrisposto previo accertamento della regolarità contributiva effettuato con le modalità più volte citate.


Nel caso di pagamenti di importo superiore a € 10.000,00, la Civica Amministrazione, prima di effettuare il pagamento a favore del beneficiario, provvederà a una specifica verifica, anche per via telematica, ai sensi di quanto disposto dall'art. 4 del D.M.E. e F. n. 40/2008, presso "Equitalia S.p.A.". Nel caso Equitalia Servizi S.p.A. comunichi la presenza di debiti in misura pari almeno all'importo di € 10.000,00, l'Amministrazione non procederà al pagamento delle somme dovute al beneficiario fino alla concorrenza dell'ammontare del debito comunicato, per il lasso temporale previsto dall'art. 4 del D.M.E. e F. n. 40/2008. Decorso il termine di cui al comma 4 dell'art. 3 del D.M.E. e F. n. 40 /2008 senza che il competente agente della riscossione abbia notificato, ai sensi dell'articolo 72-bis del citato D.P.R. n. 602/1973, l'ordine di versamento di somme per l'importo di cui al comma 3 dell'art.3 del D.M.E. e F. n. 40/2008, il soggetto pubblico procede al pagamento delle somme spettanti al beneficiario.

3. Ai sensi e per gli effetti del comma 5 dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. il C.I.G. attribuito alla gara é 5833453DB0.

I pagamenti saranno effettuati mediante l'emissione di bonifico bancario presso la Banca BBC – Credito Cooperativo - Agenzia Opera (MI) - Codice IBAN IT08T083633480000000420306, ai sensi del comma 1 dell'articolo 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i..

Le persone titolari o delegate a operare sul suddetto conto bancario sono il Sig. Riccardo Bosisio, C. F. BSSRCR68P09F205J, e il Sig. Giuseppe Bosisio, C. F. BSSGPP37B17F205F.

Ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto devono essere registrati sui conti correnti dedicati anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche e, salvo quanto previsto al comma 3 dell'articolo 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale o con strumenti diversi purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni. In particolare i pagamenti destinati ai dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le



spese generali, nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite conto corrente dedicato anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi.

L'Impresa medesima si impegna a comunicare, entro sette giorni, al Comune eventuali modifiche degli estremi indicati e si assume espressamente tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti e derivanti dall'applicazione della Legge n. 136/2010 e s.m.i..

L'art. 117 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. regola la cessione di crediti già maturati. In particolare la stessa dovrà essere notificata alla Civica Amministrazione e, in assenza di motivato rifiuto, diverrà opponibile a quest'ultima decorsi quarantacinque giorni. In ogni caso la Civica Amministrazione potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente contratto.


#### **Articolo 12. Ritardo nei pagamenti.**

1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti ed alla rata di saldo, rispetto ai termini previsti nel capitolato speciale d'appalto come richiamati nel presente contratto, spettano all'appaltatore gli interessi, legali ed eventualmente quelli moratori, nella misura e con le modalità ed i termini di cui all'articolo 144 del D.P.R. n. 207/2010.

2. Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, l'appaltatore ha facoltà di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, ovvero, previa costituzione in mora della stazione appaltante e trascorsi 60 giorni dalla medesima, di ricorrere al giudice ordinario per la risoluzione del contratto.

#### **Articolo 13. Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione.**

1. L'accertamento della regolare esecuzione dei lavori secondo le prescrizioni tecniche prestabilite ed in conformità al presente contratto avviene con l'emissione del certificato di collaudo, che ha carattere provvisorio, entro sei mesi dall'ultimazione lavori.





2. Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dalla Stazione appaltante; il silenzio di quest'ultima protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione.
3. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.
4. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione degli atti di collaudo da effettuarsi entro i termini di legge; resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

#### **Articolo 14. Risoluzione del contratto.**

1. Ai sensi del comma 9-bis dell'articolo 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. le transazioni di cui al presente contratto, pena la risoluzione del medesimo, devono essere eseguite avvalendosi di banche o della società Posta Italiane S.p.A. o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., ne dà immediata comunicazione alla Stazione appaltante e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.
2. Il Responsabile del Procedimento propone alla Stazione appaltante, in relazione allo stato dei lavori e alle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalità dell'intervento, di procedere alla risoluzione del contratto, con le modalità e nei casi previsti dal comma 1 dell'articolo 135 del D.Lgs. n. 163/2006 ossia qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui alla legge n. 183/2011 e al D. Lgs. n. 159/2011, oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per reati di usura, riciclaggio nonché per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro.



3. Inoltre il Comune procederà alla risoluzione del contratto, ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 136 del D. Lgs 163/2006 nei seguenti casi, tutti riconducibili a grave inadempimento, grave irregolarità o grave ritardo:

- a) qualora il progetto esecutivo redatto dall'impresa non sia ritenuto meritevole di approvazione;
- b) nel caso di ritardo nella consegna del progetto, pregiudizievole, del rispetto dei termini di ultimazione dei lavori stessi;
- c) grave negligenza e/o frode nell'esecuzione dei lavori;
- d) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori, pregiudizievole, del rispetto dei termini di esecuzione di singole fasi delle lavorazioni;
- e) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
- f) inadempienza, accertata dagli organi preposti, alle norme di legge e contrattuali sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro nonché in materia di versamenti contributivi a favore degli Enti Previdenziali, Assicurativi ed Antinfortunistici, inclusa, ove necessaria, la Cassa Edile di competenza;
- g) sospensione o rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori stessi nei termini previsti dal contratto;
- h) subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
- i) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera, in misura tale da pregiudicare la funzionalità dell'opera;
- l) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'articolo 92, comma 1, lettera e), del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
- m) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento, l'irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica Amministrazione ;
- n) mancato invio delle fatture quietanzate dal subappaltatore giustificato dal mancato pagamento nei confronti dello stesso delle prestazioni derivanti dal contratto di subappalto;
- o) gravi e ripetute violazioni alle disposizioni contenute nei piani di sicurezza da parte dell'Impresa appaltatrice nonché delle eventuali imprese subappaltatrici, comprese quelle relative al comportamento omissivo degli stessi operai ed alla omessa segna-





lazione al riguardo da parte del direttore di cantiere al direttore dei lavori o al coordinatore della sicurezza in fase operativa;

p) inadempienze agli obblighi contrattuali verso la società Assicuratrice derivanti dalle condizioni contenute nelle polizze contro i rischi da esecuzione e/o dalla polizza decennale postuma, che abbiano causato l'inefficacia delle stesse verso l'assicurato e quindi impedito il risarcimento dei danni subiti dal Comune, diversamente coperti dalle suddette polizze;

q) revoca dell'attestazione di qualificazione con provvedimento dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti pubblici, dovuta alla produzione di falsa documentazione o dichiarazioni mendaci.

Costituirà inoltre ipotesi di risoluzione del contratto ai sensi degli art.1453-1454 del codice civile l'applicazione delle penali di cui all'art.6 e 6 bis del presente contratto per un valore complessivo superiore al 10% dell'importo contrattuale.

3. L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

4. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 134 del D. Lgs. n. 163/2006 il Comune ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo il pagamento dei lavori eseguiti, del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nonché dell'indennizzo calcolato ai sensi del 2° comma del medesimo articolo.

#### **Articolo 14 bis. Clausola risolutiva espressa.**

Ai sensi del comma 9-bis dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. le transazioni di cui al presente contratto, pena l'immediata risoluzione del medesimo, devono essere eseguite avvalendosi di banche o della società Poste Italiane S.p.A. o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.

#### **Articolo 15. Controversie.**

1. Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili, il responsabile del procedimento acquisisce immediatamente la relazione riservata del direttore dei lavori e,



ove costituito, del collaudatore e qualora le stesse siano di importo pari o superiore al 10% di quello contrattuale ai sensi e agli effetti dell'art. 240 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., sentito l'appaltatore, formula alla Stazione appaltante, entro novanta giorni dalla apposizione dell'ultima delle riserve, proposta motivata di accordo bonario sulla quale la stazione appaltante delibera con provvedimento motivato entro sessanta giorni.

2. Con la sottoscrizione dell'accordo bonario da parte dell'appaltatore cessa la materia del contendere

3. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui al comma 1, saranno devolute all'Autorità Giudiziaria Competente - Foro di Cassino

### **TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI**

#### **Articolo 16. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.**

1. L'Impresa è obbligata ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori; essa è altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. Essa si impegna a trasmettere al Comune, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti Previdenziali, inclusa la Cassa Edile, ove necessario, Assicurativi ed Antinfortunistici.

2 L'Impresa è altresì obbligata a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, inclusa la Cassa Edile ove richiesta, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dall'articolo 118 del D. Lgs. n. 163/2006 e dall'articolo 4 del D.P.R. n. 207/2010.

3. L'Impresa aggiudicataria è altresì responsabile in solido con il subappaltatore in caso di mancata effettuazione e versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e mancato versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicu-





rativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, a cui e' tenuto il subappaltatore.

L'appaltatore può sospendere il pagamento del corrispettivo al subappaltatore all'esibizione da parte di questi della predetta documentazione.

Gli importi dovuti per la responsabilità solidale non possono eccedere complessivamente l'ammontare del corrispettivo dovuto dall'appaltatore al subappaltatore.

Il Comune provvederà al pagamento del corrispettivo dovuto all'appaltatore, previa esibizione da parte di quest'ultimo della documentazione attestante il corretto adempimento da parte dello stesso delle obbligazioni di cui sopra.

4. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo, accertato dagli Enti Competenti che ne richiedano il pagamento, il Comune di Gaeta effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.

#### **Articolo 17. Adempimenti in materia antimafia**

1. Il Comune di Gaeta effettuerà le valutazioni discrezionali previste dalla legge nei confronti delle ditte per le quali vengono fornite informazioni atipiche ai sensi del D. Lgs. n. 159/2011 e s.m.i..

2. L'appaltatore ha dichiarato di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento con altri concorrenti o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, che abbia comportato che le offerte siano imputabili a un unico centro decisionale e di non essersi accordato o di non accordarsi con altri partecipanti alla gara.

L'appaltatore si impegna a denunciare ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità a essa formulata prima della gara o nel corso dell'esecuzione dei lavori, anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti e comunque ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione o nella fase di esecuzione dei lavori. L'appaltatore si impegna a denunciare, dandone notizia al Comune di Gaeta, ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale in qualunque forma si manifesti.

3. L'appaltatore si impegna a non affidare mediante subappalto o subcontratto alcuna prestazione relativa al contratto in oggetto a imprese che abbiano partecipato autonomamente alla procedura di gara per l'affidamento dello stesso. Il medesimo im-



gno dovrà essere assunto dai subappaltatori in relazione all'individuazione dei subcontraenti, che non dovranno aver partecipato autonomamente alla suddetta gara. L'appaltatore è consapevole che la stazione appaltante non autorizzerà richieste di subappalto in violazione del suddetto impegno.

4. L'appaltatore assume l'obbligo di effettuare le comunicazioni di cui all'art. 118, 11° comma, ultimo capoverso, del D. Lgs. n. 163/2006, corredate da autocertificazione avente oggetto il possesso del certificato camerale, prima dell'effettiva prestazione, ivi comprese quelle relative ai subcontratti posti in essere dal subappaltatore. Il Comune di Gaeta si impegna a trasmettere tempestivamente al Prefetto tali comunicazioni.

Qualora successivamente alla sottoscrizione del presente contratto o all'autorizzazione dei subappalti o subcontratti vengano disposte, anche soltanto per effetto di variazioni societarie delle imprese coinvolte a qualsiasi titolo nell'esecuzione dell'opera, ulteriori verifiche antimafia e queste abbiano dato esito positivo i relativi contratti saranno immediatamente ed automaticamente risolti e le autorizzazioni ai subappalti ed ai subcontratti revocate.

#### **Articolo 18. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.**

1. L'Impresa aggiudicataria, prima dell'inizio dei lavori depositerà presso la Stazione appaltante:

a) il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 18 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81;

b) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e successive modificazioni, che si rendano necessarie in conseguenza della redazione del progetto esecutivo, con l'intesa che dette integrazioni non giustificheranno modifiche o adeguamento dei prezzi contrattuali.

c) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui alla precedente lettera b).





2. Il piano di sicurezza nel suo complesso e le eventuali proposte integrative del piano di sicurezza ed il piano operativo di sicurezza saranno espressamente recepiti con apposito atto aggiuntivo.
3. L'Impresa dovrà fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.
4. L'Ufficio di Direzione Lavori, anche per il tramite del Coordinatore della sicurezza in fase operativa, e l'Impresa, anche attraverso il proprio Direttore di cantiere e/o il proprio rappresentante espressamente delegato, garantiscono la propria presenza sul luogo di esecuzione dei lavori al fine di controllare il rispetto di tutte le norme poste a tutela della sicurezza o di impartire le opportune disposizioni in caso di loro violazione.
5. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno, ai sensi dell'art. 136 del D. Lgs. n. 163/2006.

#### **Articolo 19. Subappalto.**

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.
2. Previa autorizzazione del Comune di Gaeta e nel rispetto dell'articolo 118 D. Lgs. n. 163/2006, i lavori che l'Impresa ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dall'offerta di gara.

Onde consentire una corretta e tempestiva esecuzione dei lavori possibilmente senza interruzioni o sospensione degli stessi, ai fini del rilascio dell'autorizzazione entro i termini previsti dall'articolo 118 comma 8, del D. Lgs. n. 163/2006, l'Impresa si obbliga, all'atto della presentazione dell'istanza di subappalto, a presentare la seguente documentazione:

- a) copia del contratto di subappalto dal quale emerga, tra l'altro, che il prezzo praticato dall'Impresa esecutrice di tali lavori non superi il limite indicato dall'articolo 118 comma 4, del D. Lgs. n. 163/2006. A tal fine per ogni singola attività affidata in subappalto dovrà essere precisato il prezzo pattuito nel contratto d'appalto comprensivo del costo per gli oneri della sicurezza espressamente evidenziati, rispetto ai quali il subappaltatore non dovrà praticare alcun ribasso.



b) Attestazione S.O.A. riferita all'Impresa subappaltatrice, ovvero, per i lavori di importo pari o inferiore a € 150.000,00, comprova dei requisiti di cui all'articolo 90 del D.P.R. 207/2010


c) Autocertificazione resa ai sensi di legge attestante il possesso di certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura, comprensiva del nulla osta antimafia.


Dalla data di presentazione dell'istanza di autorizzazione al subappalto decorrono trenta giorni, oppure quindici, nel caso di subappalti di importo inferiore al 2% dell'importo del contratto d'appalto oppure inferiori a € 100.000, perché la Stazione Appaltante autorizzi o meno il subappalto. Tale termine può essere prorogato una volta sola se ricorrono giustificati motivi; tra i giustificati motivi potrebbe essere compresa l'incompletezza della documentazione presentata a corredo della domanda di autorizzazione al subappalto. I lavori oggetto di subappalto non potranno avere inizio prima dell'autorizzazione da parte del Comune di Gaeta ovvero della scadenza del termine previsto al riguardo dall'articolo 118 comma 8 del D. Lgs. n. 163/2006 senza che l'Amministrazione abbia chiesto integrazioni alla documentazione presentata o abbia contestato la regolarità. Qualora l'istanza di subappalto pervenga priva di tutta o di parte della documentazione richiesta, il Comune non procederà al rilascio dell'autorizzazione, provvederà a contestare la carenza documentale all'Impresa appaltatrice, convenendo altresì le parti, che in tale circostanza eventuali conseguenti sospensioni dei lavori saranno attribuite a negligenza dell'Impresa appaltatrice medesima e pertanto non potranno giustificare proroghe al termine finale di esecuzione dei lavori, giustificando invece l'applicazione, in tal caso, delle penali contrattuali.

3. E' fatto obbligo all'Impresa di trasmettere entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti dalla stessa corrisposti al subappaltatore o cottimista con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. In difetto la Civica Amministrazione procederà alla formale contestazione dell'addebito all'appaltatore, assegnandogli un termine di 15 giorni entro il quale dovrà trasmettere all'Ufficio del R.U.P. le fatture quietanzate dal subappaltatore. In caso di ulteriore inadempimento il Comune potrà procedere alla risoluzione del contratto per grave inadempimento ai sensi dell'articolo 136 del D. Lgs. n. 163/2006 e, conseguentemente, all'escussione della garanzia prestata dall'appaltatore ai sensi dell'articolo 113 comma 1 del D. Lgs. n. 163/2006.





- 



3. Il progettista incaricato della redazione del progetto esecutivo ha presentato l'impegno da parte di un fideiussore al rilascio della garanzia in conformità a quanto previsto all'art. 111 del D. Lgs. n.163/2006 e s.m.i. .

#### **TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI**

##### **Articolo 22. Documenti che fanno parte del contratto.**

1. Fanno parte del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti del Comune di Gaeta, i seguenti documenti:

- il capitolato generale d'appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145 per quanto ancora vigente;
- il progetto esecutivo redatto dall'Impresa ed approvato dall'Amministrazione corredato da tutti i documenti richiesti;
- gli elaborati grafici progettuali;
- i piani di sicurezza previsti dall'articolo 18 del presente contratto;
- offerta di gara presentata dall'Impresa.

##### **Articolo 23. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.**

1. Si intendono espressamente richiamate le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il D. Lgs. n. 163/2006, il D.P.R. n. 207/2010 e il D.M. n. 145/2000 per quanto ancora vigente e non espressamente previste dal presente contratto.

2. Ai fini della prevenzione dalle interferenze illecite ed oneri a carico della Stazione Appaltante, così come disposto dall'Art. 32 della Legge n. 90/2014, si rinvia a quanto stabilito dal protocollo di intesa siglato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ed il Ministero dell'Interno in data 15 luglio 2014, ex allegato "C", commi 1° e 2°, che disciplinano i casi di risoluzione espressa del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

3. Il presente contratto si intenderà ope legis risolto (clausola risolutiva espressa) in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite in difformità di quanto di-





sposto dal comma 8, art. 3 L. 13 agosto 2010 n. 136;

4. Le disposizioni previste in materia di tracciabilità dalla L. 13 agosto 2010 n. 136 si applicano anche in ipotesi di cessione del credito così come precisato nella determinazione n. 10 del 22/12/2010 dell'ANAC (ex Avcp).

#### **Articolo 24. Elezione del domicilio**

1. Ai sensi dell'articolo 2 comma 1 del D.M. 145/2000 l'Impresa Giuseppe Bosisio SRL elegge domicilio in Gaeta presso Locate di Triulzi (MI), in Via Luxemburg n. 35 - CAP 20085- email [bosisio@bosisio.it](mailto:bosisio@bosisio.it), pec [bosisio@pec.bosisio.it](mailto:bosisio@pec.bosisio.it), fax 02/57601949. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione dipendente dal presente contratto, su istanza dell'Amministrazione, saranno fatte a mezzo Messo Comunale, ovvero mediante lettera raccomandata alla Società come sopra costituita.

#### **Articolo 25. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.**

1. Ai fini fiscali le parti dichiarano che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti al pagamento dell'IVA per cui richiedono la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26.04.86, n° 131 e s.m.i.

2. Il presente atto va sottoposto a registrazione fiscale per un valore pari ad € oltre IVA. Del presente contratto, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26/04/1986, n. 131, le parti richiedono la registrazione in misura fissa (€ 200,00) trattandosi di esecuzione di lavori assoggettati all'imposta sul valore aggiunto (IVA).

3. Sono a carico dell'Appaltatore, ai sensi dell'art.112 del D.P.R. n. 554/1999 e dell'art. 8 del Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici n.145/2000 e s.m.i., tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari. All'uopo l'Impresa ha effettuato bonifico in data presso Banca Monte dei Paschi di Siena, al Comune di Gaeta, in atti al prot. n. 2415 del 15/01/2016.

4. La registrazione del contratto avverrà con modalità telematica ai sensi dell'art. 3 bis del D. Lgs. n. 463/1997 e gli obblighi fiscali saranno assolti secondo le modalità di cui all'art. 21, comma 5, del D. Lgs. n. 82/2005. L'imposta di bollo è assolta con le modalità telematiche, ai sensi del D. M. 22 febbraio 2007, mediante Modello Unico Informatico (M.U.I.), per l'importo forfettario di 45,00.



Il Segretario Generale, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, informa la Ditta Appaltatrice che tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

Le parti si danno inoltre reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato in modalità elettronica, conformemente a quanto disposto dall'art. 11, comma 13, del Codice Contratti D. Lgs. n. 163/2006, così come modificato dal D. L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con Legge 17 dicembre 2012, n. 221, e dal D. Lgs. n. 82/2005, Codice dell'Amministrazione Digitale, dalla L. n. 89/1913 come modificata dal D. Lgs. n. 110/2010.

E richiesto, io Segretario Comunale del Comune di Gaeta, ho ricevuto il presente atto, del quale ho dato lettura alle parti, che lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà, dispensandomi dalla lettura degli atti richiamati, dei quali prendono visione e confermano l'esattezza e che dichiarano parte integrante e sostanziale del contratto stesso anche se ad esso materialmente non allegati. Dopo di che il presente contratto, da considerarsi approvato a tutti gli effetti di legge, viene firmato dai Signori Contraenti e da me Segretario rogante. Questo atto scritto con strumento informatico da persona di mia fiducia, occupa 28 (ventotto) pagine intere fin qui escluse le firme.

**IL DIRIGENTE**  
**(Dr. FUSCO PASQUALE)**  
(firma autografa)



**SOCIETÀ GIUSEPPE BOSISIO SRL**  
(Rappresentante Legale Sig. Felli Amedeo)  
(firma autografa)



**IL SEGRETARIO GENERALE**  
**(Dr. LUIGI PILONE)**  
(firma autografa e digitale)



E io sottoscritto, Segretario Comunale attesto che il certificato di firma elettronica digitale utilizzata per il presente atto è valido e conforme al disposto dell'art. 1, comma 1, lettera f) del D. Lgs. vo n. 82/2005.